



ACCORDO DI RICERCA

TRA

La Società **Technology Scientific S.r.l.** (di seguito denominata "**TS**"), con sede in Via da Verrazzano 11 e, domicilio fiscale in Via del Quarnaro 14, Palermo, P. IVA 06715760820, in persona del suo legale rappresentante Dott. Francesco Montalbano

E

ATeN Center ("Advanced Technologies Network Center") dell'Università degli Studi di Palermo (di seguito denominato "**ATeN**") con sede e domicilio fiscale in Viale delle Scienze, Edificio 18/A, 90128 – Palermo, C.F. n. 80023730825 – P. IVA 00605880822 rappresentato dal Direttore *pro tempore* Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino

Di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**",

PREMESSO CHE

- L'Università degli Studi di Palermo (nel seguito, "**UNIPA**") ha istituito ATeN con lo scopo di produrre conoscenze di elevato valore tecnologico e funzionali allo sviluppo di prodotti e di servizi altamente competitivi per il mercato, promuovendo anche forme di collaborazione con altri enti di ricerca pubblici o privati, Società/Aziende pubbliche e/o private, in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
- ATeN è struttura decentrata, ai sensi dell'art. 26, comma 3 dello Statuto dell'Università degli studi di Palermo, dell'art. 45 del Regolamento Generale di Ateneo ed è Centro gestionale, ai sensi degli artt. 2, 4, 5 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Palermo;
- Tra le finalità e gli scopi ATeN si propone di: a) fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica, particolarmente quando si tratti di apparecchiature d'elevata complessità, innovative e d'interesse multidisciplinare; b) diffondere tra il personale dell'Università degli Studi di Palermo le conoscenze aggiornate necessarie per l'utilizzo delle proprie attrezzature scientifiche; c) promuovere attività di studio e documentazione sulle tecniche analitiche di interesse dei ricercatori dell'Università di Palermo; d) favorire lo sviluppo di progetti (inter)dipartimentali di carattere multidisciplinare tra i ricercatori dell'Università di Palermo volti all'acquisizione di nuove tecnologie strumentali; e) fornire servizi e consulenze ad enti esterni, pubblici e privati, che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e dei Regolamenti Generale di Ateneo;
- La parte committente è la società **Technology Scientific S.r.l. (TS)** che si occupa di sviluppo di prodotti a base di attivi naturali, nutraceutici e integratori e supporto alla ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico di aziende del settore nutraceutico, farmaceutico e cosmetico;
- La **TS**, già Spin-Off Accademico dell'Università degli Studi di Palermo, ha già collaborato con ATeN Center negli ultimi tre anni per lo svolgimento di specifiche attività di produzione e caratterizzazione di formulazioni microparticellari, nell'ambito della propria attività di ricerca e sviluppo, intende dare continuità ad una fattiva ed efficace collaborazione, condividendo la propria esperienza e le proprie competenze con le facilities di ATeN, al fine dell'esecuzione di attività di validazione sperimentale e analisi su formulazioni sviluppate da **TS**, nell'ambito di progetti propri o in collaborazione;
- Le Parti intendono definire con il presente accordo i loro rapporti all'attività di collaborazione di ricerca su indicata ed a tal fine



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le Premesse al presente accordo formano parte integrale e sostanziale di quest'ultimo e hanno tra le Parti efficacia vincolante al pari dei seguenti articoli.

Articolo 2 – Oggetto dell'accordo

2.1 Con il presente accordo la TS concorda con ATeN, che accetta, il supporto logistico per l'esecuzione di attività sperimentali e analisi concernenti la **validazione di formulazioni farmaceutiche, nutraceutiche o di dispositivi medici per il drug delivery mediante studi di rilascio, permeazione e stabilità in vitro**, a partire da formulazioni e materie prime fornite da TS o da partner della stessa.

2.2 Le attività di ricerca e validazione, oggetto del presente contratto, verranno eseguite all'interno di ATeN, con particolare riferimento al laboratorio di Preparazione e Analisi di Biomateriali, da TS che, a seguito di firma del presente contratto, si rende disponibile a condividere con UNIPA il know how di cui è detentrica o che acquisirà, per fini didattici e di divulgazione scientifica (pubblicazioni), per ogni singola attività inerente lo studio in oggetto, di cui al successivo art. 3.

Articolo 3 – Programma della ricerca

3.1 Il programma di ricerca ha come finalità la **messa a punto del procedimento sperimentale per la validazione di formulazioni farmaceutiche, nutraceutiche o di dispositivi medici per il drug delivery mediante studi di rilascio, permeazione e stabilità in vitro**.

Nell'ambito del suddetto programma di ricerca, la Technology Scientific S.r.l. si impegna a collaborare con ATeN al fine di creare sinergie di competenze per il raggiungimento degli obiettivi dello studio e promuovere attività di ricerca scientifica innovative su tematiche di interesse comune.

3.2 Nel corso dello svolgimento dell'attività analitica di ricerca, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del contratto degli aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, tuttavia il termine ultimo di conclusione del programma della ricerca, di cui al successivo art. 6, dovrà essere in ogni caso rispettato.

Articolo 4 – Responsabile scientifico e responsabile amministrativo

4.1 ATeN indica la Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino, Direttore pro-tempore di ATeN Center, quale Referente Scientifico del programma della ricerca e indica, inoltre, quale Responsabile Amministrativo dell'Accordo di ricerca la dott.ssa Giovanna Ciulla.

4.2 TS designa quale proprio Referente Scientifico il Prof. Mariano Licciardi e Responsabile Amministrativo dell'Accordo di ricerca il Dott. Montalbano Francesco, legale rappresentante di TS.

Articolo 5 – Contributo

5.1 TS, per la realizzazione ed esecuzione dell'accordo di ricerca, fornirà al laboratorio, senza alcun onere a carico di ATeN, le formulazioni e le materie prime necessarie per la messa a punto del procedimento sperimentale.

5.2 TS si impegna a versare ad ATeN a titolo di contributo spese per i laboratori a supporto delle attività oggetto del presente accordo ed a fronte della perfetta esecuzione delle stesse, la somma di euro 900,00 in regime di esenzione di IVA.

Sono esclusi dall'importo predetto i costi di tutte le materie prime necessarie allo studio, che restano a carico del Committente.

5.3 Le Parti convengono che il contributo sarà corrisposto ad ATeN alla data della stipula dell'accordo ed emissione di nota di pagamento da parte di ATeN.

5.4 La somma relativa al contributo dovrà essere trasferita sul c/c bancario, intestato all'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, indicato nella nota di pagamento trasmessa.



Articolo 6 – Durata dell'accordo

6.1 Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di **24 mesi**, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle Parti, da proporre con anticipo di almeno 1 (un) mese.

6.2 Viene, quindi, espressamente escluso il tacito rinnovo.

ART. 7 - Copertura Assicurativa

Ciascuna delle parti provvederà alla copertura assicurativa del personale di propria pertinenza che in virtù della presente accordo potrà essere chiamato a frequentare le Sedi di esecuzione dei lavori.

ART. 8 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il personale della Technology Scientific S.r.l. e dell'Università degli Studi di Palermo, o altri da essi delegati, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso le sedi di esecuzione delle attività relative al presente accordo, in ottemperanza a quanto prescritto dal d.lgs. n. 81/08 – Testo unico della sicurezza sul lavoro.

Articolo 9 – Riservatezza

9.1 ATeN, per il periodo di vigenza dell'accordo e per gli anni successivi dalla sua conclusione intervenuta per qualsiasi causa, è tenuta ad osservare la massima riservatezza nei confronti di qualsiasi soggetto non direttamente coinvolto nell'attività analitica di ricerca oggetto del presente accordo, per quanto riguarda dati, fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsivoglia natura, dei quali cui fosse venuta a conoscenza in qualsiasi forma, scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intellegibile, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in esecuzione del presente atto.

9.3 TS sarà vincolata ad analogo vincolo di segretezza esclusivamente per quanto riguarda dati ed informazioni che non costituiscono oggetto della presente collaborazione.

Articolo 10 – Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni

10.1 TS, sebbene si renda disponibile a condividere con UNIPA il know how di cui è detentrica o che acquisirà durante l'accordo di collaborazione, a fini didattici e di divulgazione scientifica, si riserva il diritto di disporre degli esiti/risultati della ricerca, che saranno di sua esclusiva proprietà e, di conseguenza, potrà liberamente disporre senza che ATeN possa vantare alcun diritto sui medesimi.

10.2 Spetta, inoltre, a TS la proprietà di tutti i ritrovati, elaborati, progetti ed altro realizzati in esecuzione del presente accordo.

10.3 Ogni eventuale utilizzo dei risultati dell'attività analitica di ricerca, anche se a mero fine didattico e di divulgazione scientifica oppure per uso interno di ATeN, dovrà essere espressamente autorizzato in via preventiva da TS.

Articolo 11 – Utilizzo del logo

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività concernenti l'esecuzione del presente accordo. Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Articolo 12 – Recesso unilaterale dal contratto

12.1 Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, con preavviso di almeno 2 (due) mesi.

12.2 In caso di recesso ad opera di TS, essa corrisponderà ad ATeN l'importo in base al periodo di contratto usufruito, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.



Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

13.1 ATeN provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

13.2 TS si impegna a trattare i dati personali provenienti da ATeN unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 14 - Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Palermo.

Articolo 15 – Registrazione e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n.131/1986.

Le spese relative al presente contratto sono a carico della Parte committente.

Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della Parte Committente.

PER ATeN Center
Il Direttore
Prof. Delia Francesca Chillura

PER Technology Scientific S.r.l.
Il Legale rappresentante
Dott. Francesco Montalbano